



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

AVVISO PER GLI AVVOCATI

RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492 BIS CPC)

- **DAL 22.8.2023 L'UNEP DEL TRIBUNALE DI FERMO E' STATO ABILITATO AD EFFETTUARE LE RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DEL DEBITORE DA PIGNORARE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- **L'ISTANZA DI RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE PUO ESSERE PRESENTATA AL NOSTRO UFFICIO, DAGLI AVVOCATI, IN FORMATO CARTACEO OVVERO TRASMESSA A MEZZO PEC, CORREDATA DEI SEGUENTI ATTI:**
 - a) *TITOLO ESECUTIVO NOTIFICATO AL DEBITORE*
 - b) *ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL DEBITORE*
 - c) *EVENTUALE AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (ART. 492 BIS, COMMA 2, CPC)*

- **SPESE: a) contributo unificato: € 43,00, per ogni debitore (da pagare su PagoPA – copia della ricevuta va allegata alla richiesta);**
 - b) diritti: - € 6,71, per ogni debitore, se l'importo dell'atto di precetto supera € 2.582,28;**
 - € 3,62, per ogni debitore, se l'importo dell'atto di precetto è compreso tra € 516,46 ed € 2.582,28;**
 - € 2,58, per ogni debitore, se l'importo dell'atto di precetto è inferiore ad € 516,46;**

Tali diritti possono essere pagati:

- a) in contanti o mediante POS, in caso di richieste presentate in ufficio allo sportello;
- b) mediante bonifico, in caso di richieste trasmesse a mezzo pec (il bonifico va effettuato sul conto corrente del nostro Ufficio UNEP Tribunale di Fermo, avente il seguente codice IBAN: IT83P0760113500000012271631). In tal caso, alla richiesta va allegata la ricevuta di pagamento dei diritti oltre a quella del contributo unificato.

N.B.: per le richieste relative alle materie esenti (separazione, lavoro, gratuito patrocinio, ecc...) non è dovuta alcuna spesa

- I beni del debitore risultanti dalle ricerche telematiche ex art. 492 bis cpc sono i seguenti:
 - a) Dati del Registro:** atti soggetti a registrazione (contratti di locazione di immobili, contratti di compravendita, contratti di mutuo, costituzione di quote societarie, ecc...);
 - b) Anagrafe rapporti:** rapporti bancari e/o postali di vario tipo (conti correnti, libretti di deposito, ecc...);
 - c) Modelli reddituali:** - crediti da lavoro dipendente e/o da pensione; - redditi da fabbricati;

- ALL'ESITO DELLE RICERCHE, RELATIVE AI BENI DEL DEBITORE (BENI MOBILI, IMMOBILI E CREDITI PRESSO TERZI, IVI COMPRESI CONTI CORRENTI E CREDITI DA LAVORO/PENSIONE), L'UFFICIALE GIUDIZIARIO PROCEDERA' COME SEGUE:

- a) **ART. 492 BIS, COMMA 4, CPC:** *Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento*
- b) **ART. 492 BIS, COMMA 5, CPC:** *Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli [517](#), [518](#) e [520](#). Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.*
- c) **ART. 492 BIS, COMMA 6, CPC:** *L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo [388](#), sesto comma, del [Codice Penale](#).*
- d) **ART. 492 BIS, COMMA 7, CPC:** *Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo [149 bis](#), al debitore e al terzo il*

verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo [492](#), primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo [546](#). Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

- e) **ART. 492 BIS, COMMA 8, CPC:** Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
- f) **ART. 492 BIS, COMMA 9, CPC:** Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
- g) **ART. 155 TER, COMMA 2, DISP. ATT., CPC:** Nei casi di cui all'articolo 492 bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
- h) **ART. 155 SEXIES, DISP. ATT., CPC:** Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.
- i) **ART. 543, COMMA 7, CPC:** Quando procede a norma dell'articolo [492 bis](#), l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma (vedi punto g) successivo). Decorso il termine di cui all'articolo [501](#), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli [552](#) o [553](#). Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

j) **ART. 543, COMMA 4, CPC:** *Eseguita l'ultima notificazione, l'[ufficiale giudiziario](#) consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il [fascicolo](#) dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.*

SI PRECISA CHE, QUALORA L'AVVOCATO DEL CREDITORE PROCEDA, IN AUTONOMIA, AD UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 543 CPC, IN DETTO ATTO VANNO INDICATE LE RICERCHE TELEMATICHE EX ART. 492 BIS CPC EFFETTUATE TRAMITE IL COMPETENTE UNEP, COME PREVISTO DALL'ART. 492, COMMA 7, CPC, IL QUALE RECITA *“Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando e' prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza”*